

Contenziale



TRIBUNALE DI LECCE

N° 2070/2012 SENT
N° 4779/2005 R.G.
N° OBON
N° 2211 REP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4779/2005 R.G., avente ad oggetto "Contratto di *munuo*" e vertente tra,

██████████ e ██████████, rappresentati e difesi dall'avv. Piero Mongelli e Massimo Todisco,

- Attori -

contro

SANPAOLO BANCO di NAPOLI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

- Convenuta -

Fatto e Diritto

Con atto di citazione del 7.09.2005, ritualmente notificato, ██████████ e ██████████ convenivano in giudizio dinanzi a codesto Tribunale, il Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) *accertare e dichiarare l'illegittimo*

comportamento contrattuale della banca convenuta in danno degli odierni istanti; 2) per l'effetto, condannare la banca convenuta alla refusione dell'importo pari ad € 79.185,54, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa anche secondo il principio di equità; 3) in alternativa condannare la banca convenuta alla refusione agli istanti dell'importo pari ad € 9.514,46, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa anche secondo il principio di equità; 4) in estremo subordine, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha violato le norme di correttezza e buona fede contrattuale con ciò disponendo l'annullamento del contratto di mutuo dedotto in giudizio con conseguente condanna della banca Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. alla restituzione dell'importo pari ad € 79.185,54 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa anche secondo il principio di equità; 5) condannare la banca convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite".

Gli attori deducevano che in data 22.01.1991 avevano stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di £ 100.000.000; la durata veniva fissata in quindici anni, a partire dall'1.07.1991, data di scadenza della prima rata di ammortamento.

Gli attori davano regolare esecuzione al suddetto contratto mediante il pagamento delle rate a mezzo dei bollettini di c/c precompilati, sino a quando maturavano la convinzione di aver versato alla banca il doppio della somma mutuata; quindi, incaricavano un consulente di parte al fine di svolgere un'analisi tecnico-contabile del contratto (cfr. elaborato in atti).

In esito a tale analisi, gli attori lamentavano una oggettiva impossibilità di

determinare il tasso di interesse applicato dalla banca, nonché il superamento del c.d. tasso soglia nella determinazione del T.E.

Gli attori asserivano che il contratto in questione rientrava nei c.d. "contratti conclusi con un consumatore", con conseguente applicabilità allo stesso della normativa comunitaria di tutela dei consumatori, nonché la disciplina di cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c.

In ordine al tasso di interesse applicato dalla banca convenuta al contratto di mutuo in oggetto, gli attori evidenziavano che la determinazione di tale tasso era legato a parametri futuri ed incerti, in violazione dell'art. 1284 c.c.

In relazione, invece, agli interessi moratori applicati, gli attori asserivano che la banca nel calcolare tali interessi aveva tenuto conto del valore nominale dell'intera rata senza effettuare alcuna distinzione tra sorte capitale e interessi, così onerando eccessivamente il cliente.

Sulla base delle suesposte considerazioni, gli attori sostenevano che la convenuta avesse violato le norme di correttezza e buona fede nell'ambito del rapporto contrattuale e, per l'effetto, instauravano il presente giudizio.

Con comparsa di risposta del 12.12.2005 si costituiva in giudizio il Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare *in toto* l'atto introduttivo del presente giudizio e chiederne l'integrale rigetto.

La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni; quindi, all'odierna udienza si perveniva alla definizione del presente giudizio ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.



§§§§§§§§§§§§

La domanda avanzata da [REDACTED] e [REDACTED] può trovare accoglimento nei seguenti termini.

Il contratto di mutuo in oggetto è stato stipulato in data 22.01.1991 e prevedeva che la somma mutuata (pari a £ 100.000.000) dovesse essere restituita mediante il pagamento di 26 rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno a decorrere dal 1° luglio 1994 sino al 1° luglio 2006, così come riportato nell'allegato C del medesimo contratto; in tale allegato si prevedeva un numero di rate di ammortamento pari a 30, diversamente da quanto previsto all'art. 2 del medesimo contratto, nel quale erano previste n. 26 rate (cfr. doc. in atti).


Per ciò che attiene al tasso di interesse, nel citato art. 2 si prevedeva che per il primo semestre, il tasso dovesse essere pari al 7,25% semestrale, per i successivi semestri, a decorrere dal primo luglio successivo, sarebbe stato determinato dalla somma dei seguenti addendi (con arrotondamento all'0,05 o suo multiplo più vicino): 1) 1,000% quota fissa costituita dal margine di intermediazione dell'Istituto; 2) 0,075% ulteriore quota fissa, costituita dal compenso per gli oneri afferenti la provvista obbligazionaria; 3) una quota variabile costituita dal tasso semestrale equivalente al tasso che risulta dalla somma degli addendi indicati nella "Descrizione Parametri" di cui all'Allegato D al contratto.

Orbene, al fine di analizzare gli elementi costitutivi del contratto in questione, appare opportuno richiamare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, pienamente condivise dalla scrivente in quanto ritenute immuni da vizi logici e di calcolo.

In particolare, per ciò che attiene alla determinazione del T.E.G. il consulente d'ufficio ha accertato, 'previo calcolo effettuato sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in data 30.09.1996 (*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*), che nel contratto in esame tale tasso era pari al 12,165% e, pertanto, risultava essere superiore ai c.d. *tassi soglia* pubblicati dal Ministero del Tesoro, ex lege 108/1996, a partire dal 3° trimestre 1998 sino alla fine del rapporto.

Quanto alla applicabilità o meno al contratto in questione della disciplina di cui alla L. 108/1996, la scrivente ritiene, in ossequio ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che in presenza di un rapporto non ancora esaurito alla data di entrata in vigore della suddetta legge, per il perdurare dell'obbligazione di corrispondere, oltre che ai ratei di somma capitale anche gli interessi, il giudice adito è tenuto a verificare d'ufficio la sussistenza della clausola relativa agli interessi di un contratto di mutuo non ancora estinto.

Appare doveroso richiamare due rilevanti pronunce in materia secondo cui: "*La l. 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d'interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 7 marzo 1996 n. 108, senza che rilevi la pendenza successiva di una controversia riguardante le ragioni di credito di una delle parti, dovendo trovare applicazione, in tale fattispecie,*



l'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo" (Cass. Civ. sez. I n. 15621/2007); "La problematica dell' ~~applicabilità~~ o meno della disciplina dettata dalla richiamata l. n. 1996 del 108 ai contratti stipulati antecedentemente al 2 aprile 1997, allorché venne pubblicata la prima rilevazione trimestrale sui tassi di mercato praticati dagli operatori bancari e finanziari è stata, in parte, risolta dal legislatore che, con il d.l. n. 29 dicembre 2000 n. 394, poi conv. con modificazioni in l. n. 28 febbraio 2001 n. 24, ha fornito l'interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, stabilendo che "(...) ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. si intendono usurari gli interessi stabiliti dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (...)". E successivamente, la sentenza del 2002 n. 29 della Corte Costituzionale, ha dichiarato infondati i dubbi di costituzionalità della norma ora richiamata, prospettati da vari giudici remittenti e della effettiva portata innovativa della delimitazione operata dal convertito decreto. A causa del modificato contesto normativo il caso sottoposto all'esame del Tribunale - contratto di mutuo stipulato nel 1990 - sfugge ovviamente alle sanzioni di nullità poste dal comma 2 art. 1815 c.c., come riformulato dalla l. n. 108 del 1996. Il Tribunale, in condivisione di orientamenti giurisprudenziali espressi dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Milano, ritiene che la inapplicabilità della sanzione civile (oltre che di quella penale) all'ipotesi di interessi usurari sopravvenuti non esclude che gli interessi che superino il tasso-soglia siano comunque interessi usurari e che siano perciò non dovuti per la parte eccedente quel tasso. Il quadro giuridico di riferimento è dato, non

adl'inaapplicabile art. 1815 c.c., bensì dall'art. 2 l. del 1996 n. 108, norma imperativa sopravvenuta, ispirata ad un generale principio di non abuso del diritto (principio che trova altre espressioni nel nostro ordinamento e che non si contrappone, ma va coordinato, a quello invocato dalla convenuta per cui pacta sunt servanda (...)), che perciò va applicata ai rapporti pendenti, imponendo l'adeguamento dell'assetto degli interessi già oggetto di stipulazione contrattuale, allorché essi siano in violazione della norma stessa" (Trib. Milano 15.10.2005).

Orbene, sulla base dei suesposti principi, ritenuta l'applicabilità al contratto in questione dell'art. 2 della L. 108/1996, considerato che il consulente d'ufficio ha accertato che a partire dal 3° trimestre del 1998 la banca convenuta ha superato il ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ne di dover condividere la I ipotesi di calcolo sviluppata nella ricostruzione del rapporto dare-avere tra le ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ne parti processuali, nella quale il consulente ha applicato il tasso legale per tutto il periodo del rapporto; si ritiene, in particolare, che tale ipotesi di calcolo consente di uniformare il tasso di interesse per tutto il periodo di durata del rapporto dal momento che, essendo stata accertata l'applicazione di tassi usurari, non è dovuta dal cliente la parte di interessi che superi tale soglia.

Sulla base di tale ipotesi di calcolo il consulente ha accertato che, alla data dell'1.07.2006, residuava un credito a favore degli attori pari ad € 2.944,74.

In conclusione, quindi, questo giudice ritiene di dover accogliere, sebbene in misura ridimensionata, la domanda avanzata dagli attori e, previo riesame del rapporto contrattuale intercorso tra gli stessi ed il Sanpaolo Banco di Napoli

s.p.a., condanna quest'ultimo al pagamento in favore di [redacted] e [redacted] della complessiva somma di € 2.944,74, da maggiorarsi degli interessi legali sino al saldo.

Data la peculiarità della materia trattata nel presente giudizio, nonché in considerazione della condotta processuale delle parti, si ritiene opportuno compensare le spese di lite.

La presente sentenza è, "ope legis", provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Gallipoli, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

- 1) Accoglie la domanda avanzata da [redacted] e [redacted] [redacted]
- 2) Per l'effetto, condanna il Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 2.944,74, da maggiorarsi degli interessi legali sino al saldo;
- 3) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Lecce, 4 ottobre 2012.

Il Giudice Onorario
(avv. Elena Di Noi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 4 OTT 2012

LECCO
M. Di Noi